

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 10/ASURDG DEL 08/01/2013**

**Oggetto: Ricorso dinanzi al TAR Marche promosso TAR delle Marche da parte della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. – Conferimento incarico all'Avv. Cristiana Pesarini.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto dell'intervenuto conferimento di mandato difensivo all'Avv. Cristiana Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Via Marsala n. 9, al fine di tutelare gli interessi dell'Asur, nel giudizio promosso innanzi al TAR delle Marche da parte della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.;
2. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto, per l'imprto presunto di € 3.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio di relativa pertinenza e che in ogni caso dovranno essere applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137;

3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.;
4. di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*(Dott. Alberto Carelli)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*(Dott. Giorgio Caraffa)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Piero Ciccarelli)*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
(Area Affari Generali e Contenzioso)

## ISTRUTTORIA

### Premesso che:

In data 10.12.2012 veniva notificato all'ASUR ricorso innanzi al TAR delle Marche da parte della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.:

1) per l'annullamento della Determina n. 856/2012 con la quale l'ASUR stabiliva di procedere alla revoca della determina. 737/ASURDG del 26.09.2012, con cui si era precedentemente disposto l'esercizio della opzione di rinnovo contrattuale, limitatamente al punto 2 del dispositivo, nella parte relativa ai seguenti Lotti:

- *Lotto n. 2 in capo alla ditta Novartis Vaccines di Siena per n. 42.180 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59 confezionate in fiala/siringa, al prezzo unitario di € 5.08 + IVA, per un importo annuo complessivo di € 214.274,00+IVA 10%;*
- *Lotto n. 3 in capo alla ditta Kedrion di Castelvechio Pascoli Barga di Lucca per n. 29.735 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma confezionate in fiala/siringa al prezzo unitario di € 5.08 + IVA, per un importo annuo complessivo di € 151.054,00+IVA 10%;*

2) per l'annullamento e di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso ed in particolare della nota n. 28373 del 31.10.2012 con la quale la Direzione Generale Asur – a fronte delle esposte problematiche relative alla mancata disponibilità di alcuni vaccini, relativa non solo al Lotto 3 ma anche al Lotto 2 - ha disposto l'approvvigionamento dalle ditte aggiudicatarie dei rimanenti tre lotti (Lotti 1-4-5) di un ulteriore quantitativo di vaccino pari al 20% di quello aggiudicato, prescrivendo altresì l'annullamento degli ordini eventualmente emessi per i prodotti relativi i Lotti nn. 2-3;

3) per l'accertamento del diritto del ricorrente il risarcimento del danno o in subordine del diritto all'indennizzo ex L. 241/90 ss.mm.ii.;

Che con Determina n. 975 del 28.12.2012 del Direttore Generale dell'ASUR Marche (doc .n.2) sia stato disposto “ di procedere.....alla revoca della determina n. 856/ASURDG/2012; di procedere...alla revoca della determina n. 737/ASURDG del 26.09.2012, con cui si è disposto l'esercizio dell'opzione di

rinnovo contrattuale...nella parte relativa al Lotto n. 3 in capo alla ditta Kedrion per n. 29.735 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente.....di procedere alla conferma della determina n. 737/ASURDG del 26.09.2012 per quanto ivi non espressamente revocato”.

Altresì, nel precitato atto si provvede ad esercitare l’esercizio dello *ius variandi* e conseguente approvazione di variante in aumento anche relativamente - “ **b) Lotto n. 2 in capo alla ditta Novartis Vaccines di Siena per vaccino .....al prezzo unitario di € 5.08 + IVA per fiala/siringa..**” sino al massimo del quinto d’obbligo *ex lege* consentito, comunque entro i limiti quantitativi ( n. 29735 dosi) e di spesa del Lotto 3 - “*quivi revocato*” ( si cfr pag 2 del doc n. 2)

Del resto, nel documento istruttorio cui si rinvia, si riportano le ragioni di quanto deciso e su riportato, ed in particolare la circostanza di fatto sopravvenuta rispetto alla precedente determina N. 856 del **9.11.2012** ( qui impugnata), quale il provvedimento dell’ AIFA (se pur del 9.11.2012) acquisito agli atti dell’azienda qui resistente **il 23.11.2012**, in forza del quale la competente Agenzia, revocando il precedente provvedimento cautelativo, ha autorizzato la consegna e l’utilizzo del vaccino antinfluenzale Novartis .

Proprio in virtù di detta circostanza di fatto sopravvenuta, oltre che per le ragioni di urgenza della fornitura in questione, è stata adottata la determina n. 975 del 28.12.2012 che ha revocato la precedente delibera n. 856 del 9.11.2012 (doc. n.3) e confermato, con riferimento alla posizione della società qui ricorrente, la determina n. 737 del 26.09.2012 (doc. n.4); nonché, in forza della confermata revoca del Lotto n. 3 in capo alla Kedrion, previsto l’esercizio del cosiddetto *ius variandi* anche nei confronti del Lotto n. 2 e, dunque, in favore della stessa Novartis.

Quanto prede determina oltre che l’assenza di qualsiasi attuale pregiudizio o danno grave per la Novartis, anche l’attuale carenza di interesse in capo alla stessa società per l’invocata misura cautelare, *in primis*, ma anche per lo stesso ricorso proposto.

Per le motivazioni tutte su richiamate la Direzione aziendale ha inteso conferire mandato difensivo all’Avv. Cristiana Pesarini del Foro di Ancona rilasciando alla medesima apposita procura alle liti.

### **ESITO DELL’ISTRUTTORIA:**

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di Determina:

1. di dare atto dell'intervenuto conferimento di mandato difensivo all'Avv. Cristiana Pesarini, del Foro di Ancona, con studio in Via Marsala n. 9, al fine di tutelare gli interessi dell'Asur, nel giudizio promosso innanzi al TAR delle Marche da parte della Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l.;
2. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto, per l'imprto presunto di € 3.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio di relativa pertinenza e che in ogni caso dovranno essere applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137;
3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.;
4. di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

**Il Responsabile del Procedimento**

Avv. Lucia Cancellieri

**Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR**

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio 2013.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Alessandro Maccioni

**- ALLEGATI -**  
Non presenti